

Ordinanza del DFGP sui tassametri

Modifica del 19 novembre 2014

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFGP del 5 novembre 2013¹ sui tassametri è modificata come segue:

All. 2 n. 2

2

- 2.1 Il controllo consiste nel percorrere un tragitto conosciuto della lunghezza minima di almeno un chilometro e nel confrontare il tratto effettivamente percorso con la distanza segnalata dal tassametro; il risultato del confronto va messo a verbale.
- 2.2 Le persone competenti che dispongono di uno strumento speciale per determinare il numero degli impulsi generati dai tassametri possono effettuare l'esame con tale strumento su tragitti inferiori a quelli previsti al numero 2.1. Lo strumento deve essere in grado di garantire la precisione richiesta dei tassametri e adempiere i requisiti posti alla riferibilità di cui all'articolo 9 OStrM.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

19 novembre 2014

Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga

¹ RS 941.210.6

